



# COMUNICATO UFFICIALE n°07 del 13 gennaio 2025

(composto da n.° 06 pagine)

## Sommario

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 01/2025

## SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2  
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: [calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)

sito web: [www.uisp.it/calcio](http://www.uisp.it/calcio)

**CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA**  
**DECISIONE N. 01/2025 (Stagione Sportiva 2024/2025)**

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri  
Silvestro Giambianco - Responsabile  
Avv. Angelo Marzo - Componente  
Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

S.d.A. Calcio UISP Regionale Puglia  
S.d.A. Calcio UISP Lecce

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto datato 16.11.2024, indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, trasmesso alla segreteria del S.d.A. Calcio UISP Lecce, la società A.S.D. TERZO TEMPO AQUILA CALCIO LEQUILE, con sede in Lequile (LE) al largo San Francesco n. 35 (n. Tessera U.I.S.P. o n. di Affiliazione "S041475"), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Riezzo Raffaele, nato a Lecce (LE) il 12.04.1969, propone reclamo avverso la decisione del Giudice di secondo grado pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 14/11/2024 del Settore di Attività Calcio UISP Comitato di Lecce, con la quale la Commissione Disciplinare di Appello, rigettava il ricorso proposto dalla stessa società, confermando quanto deliberato dal Giudice di primo grado e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 30.10.2024 del S.d.A. Calcio UISP Comitato di Lecce. Il giudice di primo grado aveva così motivato la propria decisione "il Giudice Sportivo, letto il referto della partita BAR TERZO TEMPO LEQUILE / SPARTAK LECCE considerato che al minuto 42 del secondo tempo, sul risultato di 3 a 3 è stata sospesa la gara...

(n.d.r. - disputatasi in data 26.10.2024) decreta il risultato a tavolino per 3 a 0 a favore dello SPARTAK LECCE."

La commissione di appello, invece, giustificava il rigetto adducendo le seguenti motivazioni "considerato che questa Commissione di Secondo grado non può sindacare le motivazioni psico-fisiche che inducono l'arbitro a ritenere improseguibile la gara ma deve limitarsi solo a prenderne atto; letta la dichiarazione testimoniale del Dirigente-Vice Allenatore Signor Ingrosso Cesare, resa in data 4.11.2024 che, sostanzialmente, conferma la versione dei fatti descritta in referto arbitrale; ritenuto inutile disporre l'ascolto degli ulteriori testimoni indicati dalla ricorrente".

La ricorrente, a seguito di questa delibera proponeva ricorso a questa Corte.

L'impianto del ricorso risulta sostanzialmente lo stesso del ricorso in secondo grado, unica novità proposta risulta essere quella della contestazione sulla motivazione con cui si è espressa la Commissione di secondo grado "non può sindacare le motivazioni psico-fisiche che inducono l'arbitro a ritenere improseguibile la gara....."

La ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento per diversi aspetti, richiamando la regola n. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio U.I.S.P. che prevede, nella propria Guida Pratica, ed in particolare al punto 14) della medesima, che l'arbitro può astenersi dal far proseguire una gara, in seguito a situazioni che ritenga gravemente pregiudizievoli per la propria incolumità e tali che non gli consentano di dirigerla con indipendenza di giudizio, solo in casi del tutto eccezionali e solo nel caso in cui abbia adottato tutte le misure in suo potere e non sia riuscito a ripristinare le condizioni di normalità. Richiama poi il punto 21, chiarendo che, laddove un tesserato di una società, una volta espulso, si rifiuti di lasciare il terreno di gioco, l'arbitro dovrà chiedere l'intervento del capitano affinché provveda in tal senso e laddove il capitano si rifiuti, provvederà ad espellere anche quest'ultimo, chiedendo infine al vice di sollecitare l'uscita degli stessi; solo nel caso in cui anche il vice dovesse rifiutarsi, il direttore di gara dovrebbe espellere altresì quest'ultimo e solo in questo caso fischiare la fine della gara anticipatamente.

La ratio delle norme in esame, secondo la ricorrente, risiede proprio nella eccezionalità della decisione di sospensione anticipata di una gara, che potrebbe dunque avvenire solo dopo che l'arbitro si sia adoperato in ogni modo, seguendo il regolamento, al fine di consentire la prosecuzione della partita.

Orbene, secondo la ricorrente nulla di tutto ciò sarebbe accaduto nella fattispecie, poiché anzi, a seguito dell'episodio incriminato, non si sarebbero verificate in campo manifestazioni aggressive o minacciose da parte di altri tesserati nei confronti dell'arbitro.

Pertanto, l'affrettatissima decisione arbitrale, in ordine al provvedimento di sospensione anticipata della gara, avrebbe travalicato i presupposti su cui tale provvedimento deve fondarsi, anche in considerazione del fatto che la situazione nel rettangolo di gioco era del tutto calma, tranquilla, normale.

Sulla base di queste argomentazioni, la ricorrente

concludeva

in via principale, accertarsi l'errore del direttore di gara, la violazione del regolamento, e quindi disporre la ripetizione della gara TERZO TEMPO LEQUILE / SPARTAK LECCE

in via subordinata, omologare il risultato di 3-3 della gara TERZO TEMPO LEQUILE / SPARTAK LECCE, in riforma del provvedimento impugnato.

Allegava prove testimoniali e copia del bonifico

#### FATTI E MOTIVAZIONI

La ricorrente pone le basi del proprio ricorso, soprattutto su quello che, a suo giudizio, succede sul terreno di gioco dopo l'increscioso fatto, *"non si sono minimamente verificate in campo manifestazioni aggressive o minacciose da parte di altri tesserati nei confronti dell'arbitro, né qualsiasi altro episodio che potesse mettere in pericolo l'incolumità del direttore di gara, né lo stesso ha riportato, a causa del colpo ricevuto, conseguenze fisiche tali da non consentirgli la prosecuzione della partita e che quindi l'affrettatissima decisione arbitrale, in ordine al provvedimento di sospensione anticipata della gara, avrebbe travalicato i presupposti su cui tale provvedimento deve fondarsi, anche in considerazione del fatto che la situazione nel rettangolo di gioco era del tutto calma, tranquilla, normale"*

Quindi la stessa ricorrente, giustificava il proprio assunto evidenziando, secondo una propria plastica interpretazione della regola, solo il fatto che, "l'arbitro può astenersi dal far proseguire la gara, in seguito a situazioni che ritenga gravemente pregiudizievoli per la propria incolumità e tali che non gli consentano di dirigerla in indipendenza di giudizio, solo in casi del tutto eccezionali, solo nel caso in cui abbia adottato tutte le misure disciplinari che sono in suo potere e solo nel caso in cui non sia riuscito a ripristinare le condizioni di normalità" cita la regola 5 punto 14 del Regolamento del Gioco calcio a 11.

La ricorrente fa anche leva sul fatto che, l'arbitro **non evidenzi**, sempre a suo giudizio, "a causa del colpo ricevuto, conseguenze fisiche tali da non consentirgli la prosecuzione della partita".

Tale inopportuna presunzione, ignora, non prendendo minimamente in considerazione invece, **gli effetti scioccanti che un trauma psicologico**, dopo un tale evento (bottiglia sbattutagli in faccia), può provocare nell'uomo/arbitro che, nel caso in cui si prosegua, possono portare il direttore di gara, anche se inconsciamente, a non dirigere il prosieguo della gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

Nel caso in specie (tipico esempio scolastico riportato durante i corsi abilitanti per arbitro), **l'arbitro e solo lui**, valutati gli accadimenti nell'immediatezza dei fatti (ovviamente fatti gravi e pericolosi), **DECIDE a suo insindacabile giudizio**, il R.T.N. gliene dà facoltà, di interrompere la gara o di proseguirla pro forma.

In particolare il R.T.N. al punto V - Regolamento Disciplinare - art. 79 RTN così recita:

- Facoltà dell' Arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma -

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, **a suo insindacabile giudizio**, si verificano **fatti o situazioni** tali **che egli ritenga** pregiudizievoli all'incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori **o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio**.

Come risulta in modo inequivocabile dal referto arbitrale e dalle testimonianze a corredo del ricorso che, il direttore di gara abbia sospeso la gara nell'immediatezza dei fatti, subito dopo per aver preso un forte colpo alla testa, causa una bottiglia piena di acqua di circa 2 litri lanciata volontariamente, con l'intento di colpirlo, da un dirigente della società ricorrente, inoltre lo stesso dirigente veniva prontamente bloccato dai giocatori per evitare ulteriori conseguenze.

Per quanto sopra, la legittima conseguenza, degli incresciosi e pericolosi fatti portavano l'arbitro all'interruzione della gara.

Da quanto sopra, l'operato dell'arbitro risulta, a parere di questa Corte, corretto nel suo svolgersi, la gara viene sospesa nell'immediatezza dei gravi fatti accaduti, e che per la corretta applicazione della norma non necessitano ulteriori e pericolosi accadimenti.

Ciò premesso, accertato che il fascicolo del ricorso è stato inviato in copia alla società avversaria SPARTAK LECCE, ai sensi dell'art. 155 R.T.N.; Visionata attentamente la

documentazione presentata; Visionato il Comunicato Ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp di Lecce;  
Visionato l'estratto di referto del Direttore di gara;

**La Corte Nazionale di Giustizia,**

- verificate le questioni preliminari e le motivazioni che hanno spinto la società ASD TERZO TEMPO AQUILA CALCIO LEQUILE a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 177 R.T.N. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, verificato l'art. 155 R.T.N.,
- viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del S.d.A. Calcio UISP Comitato Territoriale Lecce con cui il Giudice Sportivo ha decretato il risultato d'ufficio di 0-3 per la gara ASD TERZO TEMPO AQUILA CALCIO LEQUILE / SPARTAK LECCE, infliggendo pertanto la punizione sportiva della perdita della gara alla ricorrente ASD TERZO TEMPO AQUILA CALCIO LEQUILE, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 30.10.2024, unitamente alla squalifica di ROLLO ANTONIO sino al 26 Febbraio 2025
- vista la Decisione n. 7/2024 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado S.d.A. Calcio UISP Regionale PUGLIA, con la quale detta Commissione, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla società ASD TERZO TEMPO AQUILA CALCIO LEQUILE

**P.Q.M.**

- **Rigetta il ricorso** presentato dalla ASD TERZO TEMPO AQUILA CALCIO LEQUILE per le motivazioni di cui sopra;
- dispone l'incamerarsi la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Lecce e S.d.A. Calcio UISP Puglia per gli adempimenti di cui all'Art. 184 R.T.N. lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 07 gennaio 2025

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente